

*Il terzo settore si prepara a possibili reinvi se i dati comunicati alle Entrate sono variati*

# Modello Eas alle battute finali

## Remissione in bonis a maglie larghe per i ritardatari

Pagina a cura

DI FRANCESCO CAMPANARI

**I**n scadenza il primo aprile 2013 l'eventuale ripresentazione del modello Eas: il terzo settore si prepara per possibili re-invi qualora i dati precedentemente comunicati all'Agenzia (entro lo scorso 2 aprile 2012), fossero nel frattempo variati. Oltre alla verifica di eventuali variazioni apportate agli statuti, sarà dunque importante che le trentotto domande presenti nel modello non abbiano subito variazioni. Per coloro che non presentassero il modello nei termini va ricordato che il legislatore ha esteso l'applicabilità del novellato istituto della remissione in bonis (art. 2 comma 1 del dl 16/2012) anche in caso di omesso invio: ciò eviterà la perdita delle agevolazioni fiscali mediante il versamento della sanzione in misura minima prima del verificarsi di eventuali controlli. Di seguito dunque una panoramica sui soggetti obbligati ed

### I punti chiave

<b>Le scadenze</b>	In via telematica entro il 1° aprile 2013 o, qualora parlassimo di enti di nuova costituzione, entro sessanta giorni dalla data di costituzione
<b>La comunicazione semplificata</b>	Le associazioni iscritte in pubblici registri possono evitare la compilazione completa del modello Eas potendo l'Agenzia acquisire determinate informazioni direttamente dai registri stessi
<b>La possibilità di evitare l'invio del modello</b>	Se da un anno all'altro le variazioni si dovessero limitare a cambiamenti relativi alla sezioni «Ente» o «Rappresentante Legale» o ai punti 20), 21), 23), 24), 30), 31), 33), non vi è l'obbligo di ripresentare un nuovo modello
<b>La remissione in bonis</b>	Per coloro che per mera dimenticanza abbiano omesso l'invio del modello, il legislatore ha esteso l'applicabilità del nuovo istituto della remissione in bonis anche al mondo associazionistico

### Quando l'invio è di troppo

Le istruzioni per la compilazione del modello Eas evidenziano tutte quelle casistiche per cui non è necessario un reinvio del modello. Il primo punto riguarda la variazione dei dati relativi all'ente o al

punti 23, 24, 30 e 31 vale a dire, per l'ammontare medio delle entrate dell'ente degli ultimi tre esercizi, per il numero degli associati dell'ente nell'ultimo esercizio, per le erogazioni liberali ricevute e, in

oltre il 1° aprile qualora le informazioni fornite l'anno precedente siano cambiate. Tra le casistiche più ricorrenti: l'utilizzo di locali in locazione nell'arco del 2012 quando prima venivano utilizzati in comodato gratuito, l'assunzione, durante lo scorso anno, di uno o più dipendenti, l'inizio di un'attività verso corrispettivi specifici nei confronti dei non associati. Qualora sia necessario ripresentare il modello, dovranno essere inseriti indipendentemente tutti i dati richiesti dalle trentotto domande.

**La comunicazione semplificata.** La circolare 45/E del 2009 ha dato la possibilità di poter compilare, per specifici soggetti, il modello Eas in forma semplificata. In particolare, le associazioni iscritte in pubblici registri come le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge 383/2000, le

da inviare e sulla possibilità di una parziale compilazione della stessa.

**I soggetti obbligati e quelli esentati.** Per avere un corretto quadro dei soggetti obbligati, occorre tener d'occhio la circolare 12/2009 dell'Agenzia la quale specifica come l'onere del modello Eas gravi, in generale, su tutti gli enti privati non commerciali di tipo associativo che si avvalgono del regime tributario previsto dall'art. 148 del Tuir e dall'art. 4, quarto comma del dpr 633/72. Viene fatta luce anche sui soggetti non tenuti all'invio di tale comunicazione: trattasi delle associazioni pro-loco che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 398/91, delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Coni che non svolgono attività di natura commerciale e delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art. 6 della legge 266/91. Ancora, tra i soggetti esclusi per mancanza dei presupposti troviamo gli enti che non hanno natura associativa quali ad esempio le fondazioni, gli enti di diritto pubblico e gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (si pensi ai fondi pensione).

**Le scadenze e la remissione in bonis.** Le scadenze per l'invio/re-invio del modello Eas sono nella sostanza due: quella del 31 marzo (quest'anno il 1° apr-

precedentemente comunicati con i modelli di variazione AA7/9, non necessitano di un'ulteriore comunicazione.

Vi sono inoltre altre specifiche circostanze per cui non è richiesta una duplicazione dell'adempimento. Nello specifico, le istruzioni si riferiscono innanzitutto ai punti 20 e 21 del modello ovvero ai proventi pubblicitari ricevuti dall'ente oltre che alla diffusione di messaggi pubblicitari dei propri beni e servizi. Una variazione di tali importi rispetto a quelli comunicati nel precedente esercizio non comporterà alcun obbligo di rappresentazione. Stessa cosa dicasi per il numero e per i giorni delle manifestazioni organizzate per la raccolta di fondi (punto 33 del modello) oltre che per i

le cadendo il 31 di domenica) dell'anno successivo a quello in cui si sia verificata la variazione o, per gli enti di nuova costituzione, entro sessanta giorni dalla data di costituzione degli stessi. Fondamentale dunque rispettare tali scadenze in quanto il mancato adempimento, negherebbe la possibilità di poter usufruire dei regimi agevolativi ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva ex art. 148 del Tuir e 4 del dpr n. 633/1972.

Tuttavia va rammentato che al fine di evitare la preclusione al regime fiscale di favore per coloro che per mera dimenticanza abbiano omesso l'invio della predetta comunicazione, il legislatore ha esteso l'applicabilità del



nuovo istituto della remissione in bonis ex art. 2 del dl 16/2012 anche al mondo associazionistico. In altri termini dunque, i benefici fiscali non sono preclusi al verificarsi di tre condizioni: si abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento, si effettui la comunicazione entro il termine della prima dichiarazione utile e si versi contestualmente l'importo pari alla misura minima stabilita dalla norma (258 euro). L'Agenzia

Proprio in considerazione del fatto che trattasi di notizie che, con molta probabilità, cambieranno sistematicamente di anno in anno, l'Amministrazione finanziaria ha pensato bene di non appesantire tale adempimento qualora lo stesso fosse unicamente dovuto al verificarsi di uno dei punti sopraccitati.

delle entrate ha anche chiarito che al fine del perfezionamento dell'istituto sarà necessario che la violazione non sia stata contestata o non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.

Con riferimento alle trentotto domande, a parte qualche eccezione specificatamente prevista nelle istruzioni relative alla compilazione dello stesso (si veda l'articolo in pagina), gli enti dovranno provvedere a un re-invio entro e non

to iscritte nei registri di cui alla legge 266/1991, le associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e siano dunque regolarmente iscritte nel registro delle persone giuridiche, le associazioni religiose riconosciute dal ministero dell'interno, i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto d'esercizio (legge 2 gennaio 1997) e le associazioni sindacali e di categoria rappresentate dal Cnel potranno evitare la compilazione completa del modello Eas.

Gli stessi dovranno compilare, oltre ai primi due riquadri contenenti i dati identificativi dell'ente e del rappresentante legale, solamente una parte della sezione «dichiarazioni del rappresentante legale». Nello specifico, si riterrà sufficiente la comunicazione delle notizie richieste ai rigi 4), 5), 6), 25) e 26) (per le associazioni e società sportive anche il rigo 20) mentre, per quelle con personalità giuridica, sarà necessario barrare con un «si» il rigo 3). La ratio di tale semplificazione nasce dal fatto che l'Amministrazione Finanziaria acquisirà i restanti dati non comunicati direttamente dai registri presso cui le associazioni in questione sono iscritte.